

Città di Roseto degli Abruzzi

Provincia di Teramo



REGOLAMENTO COMUNALE PER DISCIPLINARE L'UTILIZZO DELLE AREE SPECIALI A GESTIONE PUBBLICA PER USO LIBERO DESTINATE AD ALAGGIO, VARO E SOSTA BARCHE E DELLE RELATIVE STRUTTURE DI SERVIZIO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29.04.2024

Sommario

Art. 1 - Finalità e principi	3
Art. 2 - Ambito di applicazione	3
Art. 3 - Disposizioni generali	3
Art. 4 - Utilizzo e criteri per l'assegnazione del posto barca	4
Art. 5 - Registro delle presenze degli assegnatari dei posteggi	7
Art. 6 - Modifica dell'assegnazione del posto barca	7
Art. 7 - Rimozione delle imbarcazioni	7
Art. 8 - Decadenza dall'assegnazione del posto barca	7
Art. 9 - Revoca dell'assegnazione del posto barca	8
Art. 10 - Danni	8
Art. 11 Sanzioni	8
Art. 12 - Criteri per l'affidamento a terzi delle aree speciali a gestione pubblica per uso libero adibite ad alaggio, varo e sosta di natanti	9
Art. 13 - Norme transitorie e finali	10

Art. 1 - Finalità e principi

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo delle aree speciali a gestione pubblica per uso libero destinate ad alaggio, varo e sosta di imbarcazioni e delle relative strutture di servizio, individuate alle tavole 8B, 8C e 8E (quest'ultima ampliata con Ordinanza Sindacale n. 155 del 23/5/2016) del vigente Piano Demaniale Marittimo Comunale (da ora P.D.M.C.), nonché quella istituita con Ordinanza Sindacale n. 154 del 23/5/2016, posta a sud dello stabilimento balneare denominato "Lido Papenoo", sito sul Lungomare Trieste.
2. Le aree speciali a gestione pubblica, di cui al comma 1 del presente articolo, dovranno essere utilizzate esclusivamente in forma gratuita (fatto salvo il contributo per spese di approntamento aree e manutenzione di cui al successivo art. 4) e libera (unico requisito richiesto è la titolarità di un posteggio a seguito di partecipazione a bando pubblico), così come previsto dall'art. 15.1.4, lett. D), del P.D.M.C. vigente.
3. Ai fini del presente regolamento, per imbarcazioni s'intendono i piccoli natanti (compresi pedalò, pattini, barche, canoe, gommoni, ecc.) non superiori a otto metri o comunque di stazza non superiore a tre tonnellate.
4. Il presente regolamento annulla e sostituisce il precedente "*regolamento per le aree speciali a gestione pubblica per uso libero destinate ad alaggio, varo, sosta barche e delle relative strutture di servizio*", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 05/03/2021.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le aree di cui al precedente articolo sono individuate alle tavole 8B, 8C e 8E del P.D.M.C. vigente e dall'Ordinanza Sindacale n. 154 del 23/05/2016:
 - Tav. 8C: litorale di Roseto degli Abruzzi n. 1 alaggio a gestione pubblica per uso libero tra il Lido Aragosta a sud e fascia di deflusso (fosso dell'Accolle) a nord;
 - Tav. 8E e Ordinanza Sindacale n. 155 del 23/5/2016: litorale di Cologna Spiaggia n. 2 alaggi a gestione pubblica per uso libero tra la spiaggia libera n. 30 a sud e la spiaggia libera n. 31 a nord;
 - Ordinanza Sindacale n. 154 del 23/5/2016: n. 1 alaggio a gestione pubblica per uso libero ubicato a sud stabilimento balneare denominato "Lido Papenoo", sito sul Lungomare Trieste (Tav. 8B).
2. Le suddette aree saranno delimitare a cura e spese del comune con semplici paletti e l'apposizione di cartelli redatti in più lingue, oltre a posizionamento di corridoi di lancio, che identificheranno anche la natura dell'area speciale - alaggio a gestione pubblica per uso libero, così come previsto dal P.D.M.C. vigente e dall'Ordinanza Sindacale sopra menzionata.
3. Entro il mese di marzo ciascun anno il comune procederà a risistemare le aree/corridoi di lancio come da precedente c. 2.

Art. 3 - Disposizioni generali

1. Nelle zone suindicate è vietato installare e/o installare ombrelloni, sedie, materassini ed altri accessori, nonché sostare ed effettuare la balneazione all'interno del corridoio di lancio prospiciente l'area stessa, come previsto dalle ordinanze di settore.
2. Non è consentita la sosta dei natanti senza la titolarità di un posteggio, salvo casi di forza maggiore e comunque limitata alla durata degli stessi, previa comunicazione all'Autorità Marittima e al Comune di Roseto degli Abruzzi.
3. I corridoi di lancio dovranno essere impegnati esclusivamente dalle unità da diporto e pesca per il tempo strettamente necessario alla manovra di alaggio e varo (anche con l'ausilio di attrezzature meccaniche apposite, tipo argani e/o verricelli preventivamente comunicati ed autorizzati dal Comune), salvo casi di emergenza, come previsto dalle Ordinanze di settore.

4. È consentito l'utilizzo di attrezzature meccaniche apposite, tipo argani e/o verricelli per varo e ritiro dei natanti, che dovranno operare in regime di sicurezza e opportunamente protetti quando non in uso, da posizionarsi all'interno del posteggio assegnato ed autorizzate da questo Comune oppure, nel caso in cui sia destinato all'uso di tutti i titolari di posteggio, predette attrezzature dovranno essere comunicate ed autorizzate dal Comune e comunque in un'area ricompresa all'interno dell'alaggio nonché il loro posizionamento all'interno dell'area.
5. Nel solo periodo invernale, qualora vi sia disponibilità di posti, i natanti autorizzati, previa comunicazione al Comune, potranno essere collocati in altre postazioni al fine di garantire la loro sicurezza da mareggiate e altre criticità presenti in loco. È tuttavia sempre vietato lasciare ogni tipo di unità a ridosso della battigia e di eventuali canali fluviali confinanti con le zone di rimessaggio. Nel caso di pulizia dell'area, in qualsiasi periodo dell'anno, le unità dovranno essere prontamente ricollocate al proprio posto entro le 48 ore successive al termine dei lavori.
6. Tutti i natanti autorizzati dovranno obbligatoriamente esporre il numero loro assegnato per una pronta identificazione. Il numero deve essere apposto sulla prua del natante, sotto il bordo, e rimanere ben visibile anche in caso di copertura alla stessa.
7. Il titolare del posteggio dovrà provvedere alla pulizia, alla corretta manutenzione e al decoro della propria imbarcazione, nonché alla pulizia e al decoro dell'area assegnata e saranno responsabili della tenuta del posto barca e dei danni arrecati ad esso.
8. Il titolare del posteggio dovrà tenere coperto l'unità con un telo, in caso di non utilizzo.
9. È vietato altresì lasciare rifiuti di qualsiasi genere e natura abbandonati nelle aree assegnate a posteggio nonché tutti i materiali ed attrezzi per la manutenzione del mezzo. Altresì è tenuto a raccogliere e ammucchiare il materiale spiaggiato che il comune provvederà a propria cura e spese a rimuovere.
10. Il titolare del posteggio dovrà provvedere al conferimento dei depositi di materiale spiaggiato nelle aree apposite che verranno comunicate agli interessati.
11. È fatto divieto di cessione del posto barca, pena la decadenza della relativa assegnazione.
12. Sono consentiti scambi di posteggio fra assegnatari, comprovati da concrete e reali motivazioni, previa formale comunicazione all'Amministrazione Comunale, così come dovrà essere comunicato l'eventuale cambio di natante da parte dell'assegnatario successivamente all'assegnazione del posteggio.
13. Ai sensi di quanto previsto dal P.D.M.C. vigente, è consentita l'installazione di attrezzature fisse o mobili da spiaggia o di servizio utilizzabili anche per la piccola pesca munita di licenza, mediante presentazione di apposita istanza, con allegato progetto, al Comune di Roseto degli Abruzzi che provvederà all'esame della stessa.
14. I box per rimessaggi attrezzatura da pesca esistenti negli alaggi siti a Cologna Spiaggia e Roseto Capoluogo (Lungomare Trento) sono nella disponibilità dei titolari di licenza di pesca, che devono provvedere alla loro pulizia e al loro mantenimento in stato di decoro. Qualora non siano tutti utilizzati dai pescatori, i box liberi possono essere adoperati dai diportisti, che dovranno mantenerli puliti e in ordine. È vietato l'utilizzo dei box sopra citati per ogni tipo di attività commerciale e attività e/o manifestazioni sportive e ricreative.

Art. 4 - Utilizzo e criteri per l'assegnazione del posto barca

1. I posti barca vengono assegnati mediante evidenza pubblica con le modalità stabilite nei commi successivi.
2. Nella redazione della graduatoria di assegnazione dei posteggi verranno utilizzate le seguenti priorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 del presente articolo:
 - a. residenti del Comune di Roseto degli Abruzzi;
 - b. non residenti proprietari di unità immobiliari di categoria catastale "A" nel Comune di Roseto

degli Abruzzi;

c. non residenti e senza proprietà di immobili nel Comune di Roseto degli Abruzzi;

Potranno presentare istanza anche associazioni o società non a fine di lucro e che abbiano nello statuto finalità inerente al diportismo. In tal caso, avranno la priorità le associazioni e/o società con sede legale nel Comune di Roseto degli Abruzzi.

3. I cittadini, le associazioni e società interessati ad ottenere l'assegnazione di un posto barca nelle aree di cui al precedente art. 2, dovranno, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico da parte del Comune, presentare apposita istanza al Comune di Roseto degli Abruzzi a mezzo posta elettronica certificata, nei termini e modalità specificati nello stesso avviso pubblico e comunque con un arco temporale di almeno 15 (quindici) giorni tra la pubblicazione dell'avviso e la data in cui sarà possibile trasmettere le istanze, salvo periodo più breve in caso di effettiva necessità da specificare nel bando pubblico. Altresì si dovranno allegare alla domanda copia della sottoelencata documentazione:

- Certificato Uso Motore dell'unità (per le unità a motore);
- Certificato di conformità dello scafo (per le unità a motore e non);
- Certificato di conformità del carrello;
- Certificato di conformità dell'argano/verricello;
- Polizza Assicurativa polizza per responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 10, comma 3, di questo regolamento.
- Licenza di Pesca in corso di validità (per le unità da pesca).

Il certificato di conformità dovrà essere allegato qualora per la tipologia dell'imbarcazione/attrezzatura sia previsto dalla vigente normativa in attuazione delle direttive UE.

Inoltre dovranno essere prodotte n. 2 foto con vista laterale del natante (una per ciascun lato).

In caso di arrivo di due o più domande nello stesso momento temporale, al fine di determinare la graduatoria degli idonei all'assegnazione di posteggio da formare in base al criterio cronologico di presentazione della domanda, verrà data la priorità al più anziano anagraficamente. Nel caso invece di arrivo nello stesso tempo di una istanza da parte di un soggetto fisico e di una associazione o società, verrà data la priorità alla persona fisica.

4. Nel caso in cui la domanda sia trasmessa da un delegato, occorre allegare alla domanda l'atto di conferimento della delega alla presentazione della istanza di cui al comma 3 del presente articolo.
5. L'irregolarità della domanda causata dall'inosservanza della disposizione del comma 4 del presente articolo può essere sanata mediante il successivo deposito della delega, entro e non oltre l'emissione del provvedimento di assegnazione, pena la decadenza della domanda.
6. In caso di richiesta di integrazioni di domande, e comunque entro il termine per la presentazione delle medesime, la domanda di partecipazione si intenderà ricevuta alla data e ora di invio dell'integrazione richiesta.
7. Resta inteso che l'indirizzo pec utilizzato per la presentazione delle domande di partecipazione al bando ed eventuali integrazioni verrà adoperato dal Comune di Roseto degli Abruzzi per ogni successiva comunicazione e/o richiesta inerente al posteggio assegnato.
8. L'avviso pubblico di cui al comma 3 del presente articolo, oltre ai criteri di cui al comma 2 per la formazione della graduatoria delle assegnazioni dei posteggi disponibili, potrà prevedere misure di agevolazione nell'assegnazione di posteggi vicini alla battigia in favore dei soggetti vincitori del bando, per le sole persone fisiche, di età superiore ad anni 75 o affetti da disabilità motoria, a prescindere se residenti o meno, e che quindi avranno la priorità nella scelta di posteggio.
9. Non è concedibile più di un posto barca a nucleo familiare, per le persone fisiche, facendo riferimento allo stato di famiglia esistente presso l'anagrafe del Comune di Roseto degli Abruzzi. Pertanto in caso di aggiudicazione di più posteggi, anche in differenti bandi pubblici, dovrà essere comunicata entro 5

(cinque) giorni dalla pubblicazione delle singole graduatorie la scelta del posteggio che verrà utilizzato. Nel caso delle associazioni e società verrà preso a riferimento il numero complessivo di posteggi di cui si è avuta l'assegnazione, potendo comunque mantenerne soltanto uno.

10. Qualora uno stesso soggetto risulti aggiudicatario di due posteggi a seguito della partecipazione a due bandi aventi tipologia diversa (piccole imbarcazioni da diporto e piccola pesca) per la medesima area, oppure della stessa tipologia ma in aree diverse, dovrà comunicare la scelta della postazione che intende conservare, potendo usufruire soltanto di una di esse.
11. I posti barca che si renderanno nel corso del tempo disponibili, per diverse ragioni, saranno assegnati in primo luogo attingendo dalla graduatoria degli assegnatari, che sarà valida per tutta la durata dell'occupazione dei posteggi indicata nei bandi. Qualora non si possa attingere dalla graduatoria per esaurimento della stessa, si procederà a nuova evidenza pubblica.
12. Il registro delle imbarcazioni e dei proprietari dei posti barca assegnati sarà redatto, custodito e aggiornato annualmente a cura della Polizia Municipale, che dovrà trasmetterne una copia all'Autorità Marittima di Roseto degli Abruzzi. La Polizia Municipale dovrà provvedere anche all'assegnazione dei posteggi, mentre la graduatoria degli idonei che avranno il diritto di scelta sarà a cura dell'Ufficio Demanio Marittimo del Comune.
13. Il diportista titolare di posteggio potrà occupare l'area per 5 (cinque) anni, senza ulteriori proroghe, fatto salvo il periodo intercorrente tra la scadenza dell'occupazione e l'emanazione di nuovo bando pubblico, mentre per i pescatori l'utilizzo dell'area di alaggio è collegata alla validità delle rispettive licenze di pesca (8 anni).
14. Il diportista titolare di posteggio dovrà versare al Comune un importo pari a € 100,00 annui, a titolo di contributo per spese di approntamento aree e manutenzione, mentre rimarrà gratuito per i detentori di licenza di piccola pesca, a condizione che l'attività di pesca sia l'unica fonte di reddito, da corrispondere entro il 30/6 di ciascun anno. Per quanto attiene invece il primo anno, esso dovrà essere versato al momento dell'assegnazione del posteggio. Il contributo è legato all'utilizzo effettivo dell'area, anche in mancanza del numero di posteggio, purché l'utilizzatore risulti tra gli idonei all'assegnazione e sia presente nell'area di alaggio. Si precisa che per periodi o frazioni di anno di utilizzo del posteggio dovrà essere comunque corrisposto il pagamento dell'intera annualità (€ 100,00), fatto salvo quanto disposto dai successivi commi 16 e 20. La mancata corresponsione dell'importo da versare nei termini sopra specificati comporterà la revoca del posteggio.
15. In caso di assegnazioni successive di posteggi per qualsiasi causa (decadenza, revoca, rinuncia), la durata della nuova occupazione andrà comunque in scadenza con quella del bando che l'ha originata.
16. Qualora un titolare di posteggio non intenda più mantenere la propria imbarcazione nell'area assegnatagli, dovrà darne comunicazione al Comune, che procederà a nuova assegnazione attingendo in primo luogo dalla graduatoria del bando per cui sono stati assegnati. Qualora non si possa attingere dalla graduatoria per esaurimento della stessa, si procederà a nuova evidenza pubblica. Resta inteso che dovrà comunque corrispondere il contributo anche per l'anno in cui viene presentata la rinuncia, tranne il caso in cui la medesima sia presentata entro il 31 gennaio dell'anno solare di riferimento.
17. Al termine del periodo di utilizzo delle aree per diportisti, le stesse saranno oggetto di nuovo bando pubblico, così come quelle per pescatori allo scadere del periodo di occupazione.
18. L'Amministrazione Comunale può riservare non più di due posti per alaggio all'assegnazione diretta, per un periodo massimo di giorni 15 (quindici), ai turisti che ne facciano apposita richiesta, purché siano ospiti di strutture ricettive ubicate nel Comune di Roseto degli Abruzzi.
19. L'assegnazione di cui al comma 18 verrà effettuata in base alla data di presentazione della domanda.
20. L'aggiudicatario del posto barca ai sensi del precedente comma 18 dovrà versare al Comune di Roseto degli Abruzzi l'importo pari ad Euro 50,00, a titolo di contributo per la manutenzione dell'area.
21. I soggetti che abbiano debiti pregressi con il Comune di Roseto degli Abruzzi, in relazione al mancato pagamento del contributo di cui al comma 14, anche in caso di precedenti bandi, saranno esclusi dalla

procedura di assegnazione.

Art. 5 - Registro delle presenze degli assegnatari dei posteggi

1. Viene istituito il registro delle presenze per gli assegnatari dei posteggi, a cura della Polizia Municipale.
2. Il controllo, a cura della stessa Polizia Municipale con il supporto dell'Ufficio Demanio e con cadenza di quindici giorni, verrà effettuato esclusivamente nei mesi estivi e primaverili, da aprile a settembre, con riscontro della presenza dell'imbarcazione.
3. Il superamento del numero di 5 (cinque) assenze, fatti salvi comprovati motivi di impedimento, determinerà la revoca del posteggio.

Art. 6 - Modifica dell'assegnazione del posto barca

1. Per motivi di interesse pubblico o al fine di razionalizzare la distribuzione delle aree riservate ai posti barca, il Comune di Roseto degli Abruzzi si riserva l'insindacabile potestà di effettuare modifiche e spostamenti delle aree concesse, provvedendo ad assegnare agli utenti aree diverse, anche in altra zona, rispetto a quelle precedentemente assegnate. Da tale spostamento l'assegnatario non potrà vantare nulla e nessun indennizzo ad alcun titolo. Egli inoltre potrà occupare il nuovo posteggio mantenendo le stesse scadenze dell'assegnazione precedente.
2. Il Comune di Roseto degli Abruzzi si riserva di revocare, temporaneamente o in via definitiva, l'assegnazione del posteggio per cause di forza maggiore e per pubblica utilità, senza pretesa alcuna da parte dell'assegnatario.
3. Il Comune di Roseto degli Abruzzi si riserva la facoltà, per il tempo necessario, previa emissione di apposita ordinanza e collegato avviso in loco, di spostare o far spostare dagli assegnatari le barche presenti nell'alaggio a seguito di lavori urgenti o che, per altre cause di forza maggiore (quali ad esempio la pulizia dell'area), devono essere sgomberate. Da tale spostamento l'assegnatario non potrà vantare pretesa alcuna.

Art. 7 - Rimozione delle imbarcazioni

1. Per ragioni di pubblico interesse o necessità, tramite apposita ordinanza e collegato avviso, verrà ordinato lo spostamento delle unità occupanti le aree disciplinate nel presente regolamento, a cura e spese dei proprietari dei natanti.
2. Le unità non rimosse nei termini saranno spostate d'ufficio con spese e oneri a carico dei proprietari inadempienti, oltre alla sanzione prevista per inosservanza dell'ordinanza medesima.
3. Le unità o altri oggetti il cui proprietario non risulti identificato e/o identificabile, saranno rimosse d'ufficio e trattati come "oggetti rinvenuti", ai sensi del Codice Civile. Al proprietario che rivendichi l'unità o altri oggetti rimossi, saranno addebitate le spese di rimozione e custodia, oltre alla sanzione prevista per inosservanza dell'ordinanza di rimozione o sgombero. Le unità non reclamate e in buono stato d'uso verranno sottoposte a procedura di vendita mediante pubblico incanto secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Mentre per le unità in completo stato di usura ed abbandono presenti all'interno delle aree di alaggio saranno considerati rifiuti e smaltiti.

Art. 8 - Decadenza dall'assegnazione del posto barca

1. In caso di decesso del titolare, il posto barca potrà essere mantenuto, a seguito di apposita richiesta, inoltrata dagli eredi al Comune entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data del decesso del dante causa. Al termine di tale periodo l'assegnazione decade.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora da un controllo

effettuato dal Comune di Roseto degli Abruzzi emerga la non veridicità delle dichiarazioni presentate a corredo della domanda di assegnazione, l'assegnatario decadrà dall'assegnazione del posto barca.

Art. 9 - Revoca dell'assegnazione del posto barca

1. In caso di comportamento negligente da parte dell'aggiudicatario del posto barca, nonché in caso di perdita di tutti i requisiti previsti dall'art. 4 del presente regolamento, il Comune procederà alla revoca dell'assegnazione del medesimo.
2. In caso di revoca, qualora il proprietario non dovesse provvedere alla rimozione dell'imbarcazione entro i termini prescritti, il Comune provvederà alla rimozione forzata dell'imbarcazione e alla custodia a pagamento. Il Settore II – Servizi Tecnici quantificherà le spese conseguenti alla rimozione risultanti dalle ore di lavoro impiegate, dai Km percorsi e dai giorni di permanenza presso il deposito comunale o altro deposito convenzionato.
3. Il ritiro dell'imbarcazione rimossa potrà essere effettuato dal proprietario solo previa presentazione della ricevuta di pagamento delle spese per la rimozione e custodia sostenute dal Comune.
4. Per comportamento negligente è da intendersi:
 - la permanenza della barca in evidente stato di abbandono;
 - l'assenza ingiustificata dell'imbarcazione dal posto assegnato o dall'area di alaggio, così come prevista dall'art. 5, comma 3, del presente regolamento;
 - il mancato rispetto delle modalità di stazionamento indicate nel presente regolamento, in altri disciplinari emananti e previsti dalla normativa vigente;
 - l'occupazione di suolo demaniale ulteriore rispetto alla superficie dell'area assegnata per il posto barca;
 - il mancato pagamento del contributo di cui all'art. 4, comma 14, del presente regolamento;
 - la mancata stipula di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 10, comma 3, di questo regolamento;
 - modifiche ed alterazioni dei posti barca e dell'area di alaggio;
 - posizionamento di attrezzature non consentite e/o non previste dal presente regolamento.

Art. 10 - Danni

1. Il Comune di Roseto degli Abruzzi non risponde di nessuna perdita o danno subito dalle imbarcazioni o dalle cose per fatti imputabili a terzi.
2. Il Comune non risponde, altresì, di eventuali furti di natanti o compiuti a bordo dei natanti nelle aree di alaggio, in quanto le medesime non sono custodite e prive di telecamere di sorveglianza.
3. Le imbarcazioni dovranno essere munite di apposita polizza assicurativa R.C., emessa da primaria impresa di assicurazione regolarmente iscritta all'Albo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), per eventuali danni causati dalla imbarcazione stessa e dalle attrezzature posizionate secondo quanto disposto dal presente regolamento, da presentare al Comune al momento dell'assegnazione del posteggio. La mancanza della polizza comporterà la revoca dello stesso.
4. L'Amministrazione si intende in ogni caso manlevata da qualsiasi responsabilità, di qualsiasi natura e genere, presente e futura, nei confronti degli assegnatari dei posti barca.

Art. 11 - Sanzioni

1. Salvo che non costituiscano diverso reato o illecito amministrativo in base alle disposizioni vigenti (incluse le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 4 del 09/01/2012 "Misure per il riassetto della normativa in

materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della Legge 4/6/2010 n. 96", dal D.P.R. n. 1639 del 02/10/1968 "Regolamento per l'esecuzione della Legge n. 963 del 14/7/1965 concernente la disciplina della pesca marittima", dal D.M. n. 146 del 29/7/2008 "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del D.Lgs n. 171 del 18/7/2005, recante il Codice della Navigazione", dal D.Lgs. n. 171 del 18/07/2005 "Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE e dal D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale"), le condotte poste in violazione dell'art. 3 del presente regolamento sono punite rispettivamente ai sensi degli artt. 1161 e 1164 del Codice della Navigazione, nonché dall'Ordinanza Regionale, dall'Ordinanza di sicurezza marittima ed Ordinanze Locali, ove applicabili.

2. L'occupazione di un posto barca da parte di un soggetto privo di titolo è punita ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione, salvo che non costituisca diverso illecito amministrativo o reato; l'occupante sarà diffidato ad allontanarsi dal posto barca abusivamente occupato entro 24 ore dalla diffida. Decorso tale termine, si procederà alla rimozione forzata dell'imbarcazione, che sarà depositata presso il deposito comunale o un rimessaggio autorizzato, con totale spesa a carico del trasgressore.
3. Tutte le altre violazioni al presente regolamento sono sanzionate in base alle disposizioni vigenti.

Art. 12 - Criteri per l'affidamento a terzi delle aree speciali a gestione pubblica per uso libero adibite ad alaggio, varo e sosta di natanti

1. Le aree speciali di cui al presente regolamento possono essere affidate, per un massimo di 5 (cinque) anni, a soggetti terzi (associazioni o società non aventi scopo di lucro), che abbiano nello statuto la gestione di aree adibite ad alaggio e sosta varo natanti. L'affidamento avviene esclusivamente a mezzo bando pubblico. L'aggiudicatario del bando non potrà condizionare l'accesso e l'uso dell'alaggio da parte degli utenti titolari di posteggio al pagamento di un corrispettivo o ad un qualsivoglia tesseramento, fatto salvo il contributo dovuti dagli occupanti le aree di che trattasi ai sensi dell'art. 4, comma 14, del presente regolamento;
2. L'aggiudicatario del servizio può, a sue spese e senza oneri per il Comune, effettuare migliorie nell'area e fornire eventuali servizi integrativi, previa approvazione scritta vincolante da parte del Comune, con divieto tuttavia di chiedere agli utilizzatori dei posteggi contributi economici per tali interventi.
3. Il bando pubblico dovrà prevedere che le attrezzature di servizio autorizzate nelle aree speciali di cui all'art. 3 del presente regolamento, siano controllate e oggetto di manutenzione gratuita da parte del soggetto affidatario del servizio con modalità tali da garantirne un effettivo utilizzo da parte degli utenti delle aree. Per le attrezzature esistenti destinate alla pesca (box per rimessaggio attrezzi da pesca) l'affidatario del servizio dovrà garantirne la manutenzione e l'utilizzo gratuito ai titolari di licenza di piccola pesca e, nel caso in cui non risultino tutti occupati, anche ai diportisti.
4. Il servizio su dette aree, da chiunque effettuato, deve essere improntato ai seguenti principi:
 - efficienza delle strutture da garantire anche attraverso piani di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - legalità da assicurare attraverso attività di controllo finalizzata a verificare il rispetto da parte dell'utenza delle norme del presente regolamento e di tutte le altre norme di sicurezza e convivenza civile.
5. L'affidamento per il servizio sulle predette aree dovrà essere garantito da idonea polizza assicurativa emessa da primaria impresa di assicurazione, regolarmente iscritta all'Albo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) a copertura di qualsiasi tipo di danno causato che possa derivare a cose, animali e persone.

Art. 13 - Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento entrano in vigore dopo l'avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale e la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.
2. Il presente regolamento abroga e sostituisce l'attuale Regolamento comunale per disciplinare l'utilizzo delle aree speciali a gestione pubblica per uso libero destinate ad alaggio, varo e sosta barche e delle relative strutture di servizio.
3. Il presente regolamento sarà trasmesso a tutti gli organi competenti secondo le vigenti leggi.
4. Per quanto non specificato nel presente regolamento, si applicano le leggi vigenti in materia, in particolare il Codice della navigazione ed il relativo regolamento d'attuazione.